



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ai sensi dell'art.27 bis
L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006
Integrato con delibera C.P. n.70646/146 del 19/07/2010



COMUNE DI BORGHI

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Attuazione dell'art.21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

NORME

ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ai sensi dell'art.27 bis
L.R.20/2000 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera C.P. n.68886/146 del 14/09/2006
Integrato con delibera C.P. n.70646/146 del 19/07/2010



COMUNE DI BORGHI

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Attuazione dell'art.21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

NORME

ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA

INDICE

Art. 3.28 - Disciplina del commercio.....	1
---	---

NOTA

Nel presente elaborato non viene riportato il testo degli articoli che non subiscono modifiche.

(omissis artt. da 1.1 a 3.27)

Art. 3.28 - Disciplina del commercio

1. Il presente Piano conferma le previsioni di strutture di vendita approvate dalla Conferenza Provinciale dei Servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale, di cui all'art. 7 della L.R. 14/1999, conclusa in data 21 marzo 2000, integrata con deliberazione consiliare n. 40 del 27/09/04, riportate nella Relazione di progetto.
2. Il P.O.C. potrà proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita nei seguenti limiti:
 - medie strutture di vendita fino a 1.500 mq di superficie di vendita;
 - l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 1,5 ettari di superficie territoriale;
 - non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;
 - in riferimento a ciò non sono da ritenersi ammissibili varianti urbanistiche solo normative;
 - la facoltà di cui al presente comma è preclusa qualora la localizzazione su confine abbia un'incidenza diretta su un centro urbano di un Comune contermina e/o qualora vada ad incrementare una localizzazione commerciale preesistente in modo tale da fare assumere a quest'ultima un rango dimensionale o una capacità di attrazione di livello sovracomunale;
 - la localizzazione delle predette medie strutture di vendita dovrà avvenire in coerenza dei criteri indicati dall'art. 67, comma 6 bis, del P.T.C.P..
3. Il Comune, in sede di P.O.C., si riserva la possibilità di valutare l'insediamento di strutture di vendita di dimensione medio-inferiore anche sulla base delle specifiche tipologie dei prodotti da commercializzare al fine di salvaguardare l'insieme degli esercizi presenti nel centro storico e gli investimenti già attuati per la loro conservazione e valorizzazione.
4. Le proposte di localizzazione assunte tramite il P.O.C. dovranno rispondere ai "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23.09.1999, come successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1410 del 29.02.2000 e con deliberazione del Consiglio Regionale n. 653 del 10.02.2005.
5. Il P.O.C., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99, approva i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate. A tal fine il P.O.C. individua le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale, con particolare riferimento ai centri storici.
6. La fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dal R.U.E. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, nel rispetto dei parametri relativi agli standard urbanistici ed alle dotazioni pertinenziali è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare;
 - le dotazioni pertinenziali delle strutture di vendita dovranno essere sempre assicurate all'interno delle aree o degli immobili oggetto d'intervento, ovvero in aree o immobili immediatamente adiacenti e/o contigui.

7. Il R.U.E. detta la disciplina per le attività commerciali esistenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente quarto comma e delle disposizioni regionali di cui al precedente secondo comma, ed individua gli ambiti in cui è consentito insediare nuovi esercizi di vicinato.

(omissis artt. da 3.29. a 5.2)

(omissis Allegato 1 e Appendice A)